

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 16928

Oggetto: Disciplinare incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 e All. I.10 del d.lgs 36/2023

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 26 gennaio 2024 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34

Visto il Decreto Legislativo. 31 marzo 2023, n. 36 recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), in particolare l'art. 45 e l'allegato I.10 del Codice in tema di incentivi alle funzioni tecniche che abroga interamente la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il Disciplinare incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 76 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56" adottato con delibera del Consiglio direttivo n. 15939 del 27 maggio 2021 per dare attuazione all'art. 113 e seguenti non più in vigore;

Considerato che si rende necessario, pertanto, emanare un nuovo Disciplinare per gli incentivi alle funzioni tecniche per la determinazione e ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche per le attività compiute nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture avviate dal 1° luglio 2023.

Visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ed in dettaglio l'articolo 12, comma 4, lettera i), relativamente alle attribuzioni del Consiglio Direttivo: "adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni";

Considerato che l'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività;

Considerato che, l'Istituto definirà insieme alle Organizzazioni sindacali di categoria un Accordo per le modalità di distribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 e All. I.10 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato la proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;

con n. 33 voti a favore

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Disciplinare incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 e allegato I.10 del Decreto Legislativo D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

2. Il Disciplinare di cui al punto 1 entra in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione ma trova applicazione per tutte le procedure indette a partire dal primo luglio 2023, laddove ne sussistano i requisiti.



3. L'Istituto sottoscriverà con le Organizzazioni Sindacali di categoria un apposito Accordo per le modalità di distribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 e All. I.10 del D.Lgs. 36/2023.

DISCIPLINARE INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 e All. I.10 del d.lgs 36/2023)

CAPO I

Principi generali

- Art. 1** - Oggetto, finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2** - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 3** - Destinatari
- Art. 4** - Responsabile unico di progetto, responsabili unici dei procedimenti e collaboratori/Gruppo di lavoro
- Art. 5** - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 6** - Suddivisione in lotti-adesione convenzioni Consip - gare catalogo INFN - AQ INFN – rinnovi contrattuali
- Art. 7** - Centrali di committenza
- Art. 8** - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 9** - Graduazione della misura incentivante
- Art. 10** - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 11** - Disciplina delle modifiche/varianti e proroga dei contratti in corso di esecuzione

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 12** - Graduazione della misura incentivante
- Art. 13** - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 14** - Disciplina delle modifiche/varianti e proroga dei contratti in corso di esecuzione

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 15** - Principi in materia di valutazione
- Art. 16** – Conclusione delle singole operazioni

Art. 17 – Attività articolate e singole

Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 20 - Trasparenza

Il presente Disciplinare è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. Trova applicazione sia per i dipendenti dell'INFN che agli associati ai quali vengono conferiti incarichi per funzioni tecniche.

All'interno del presente Disciplinare il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Disciplinare, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contiene disposizioni in merito alla determinazione e ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"). Esso trova applicazione per tutte le attività compiute, nell'ambito di affidamenti di lavori, servizi e forniture avviate con provvedimento autorizzativo dal 1° luglio 2023, laddove ne sussistano i requisiti, dal personale dell'Ente, con esclusione di quello di qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 comma 5 del DL 24.02.2023 n. 13 limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Disciplinare.
3. Il presente Disciplinare si applica a tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare:
 - a) a tutti gli appalti di lavori;
 - b) agli appalti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni per cui il DEC deve essere diverso dal RUP.
 - In via di prima applicazione (*cf.* art. 32, comma 1, All. II.14 del Codice) sono individuati i seguenti servizi:

- servizi di telecomunicazione;
 - servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - servizi informatici ed affini;
 - servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - servizi di consulenza gestionale e affini;
 - servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
 - servizi alberghieri e di ristorazione;
 - servizi legali;
 - servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - servizi sanitari e sociali;
 - servizi ricreativi, culturali e sportivi.
- Fermo restando l'individuazione del comma 2 citato, sono considerate:
- forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a €500.000;
 - servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo:
 1. gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 2. le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 3. gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 4. i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla Stazione Appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Art. 2

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 3, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono a carico dei relativi stanziamenti, e sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Disciplinare.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo relativo agli incentivi alle funzioni tecniche, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, comma 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Disciplinare.

Art. 3

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - Programmazione della spesa per investimenti;
 - Responsabile del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4

Responsabile unico di progetto, responsabili unici dei procedimenti e collaboratori/Gruppo di lavoro

1. Il Direttore della Struttura, che propone la procedura di gara, nomina il Responsabile Unico di Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, individuato tra dipendenti dotati di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.
2. Il Responsabile Unico di Progetto può proporre al Direttore la nomina di un Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, nonché i collaboratori identificando il ruolo di ciascuno di essi anche con riguardo alle attività da svolgere nell'ambito del progetto.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.
4. Ove necessario, in relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche in relazione agli incarichi previsti nei commi precedenti possono essere apportate su proposta del Responsabile Unico di Progetto, che dà conto delle esigenze sopraggiunte. Nel provvedimento che ne deriva è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione di cui agli artt. 10 e 13 del presente Disciplinare, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
9. Il Direttore, su proposta del Responsabile Unico di Progetto, può attivare la procedura finalizzata all'affidamento di incarichi professionali a supporto del Responsabile Unico di Progetto secondo le norme in vigore per tali incarichi, i cui costi saranno a carico del progetto nella misura dell'1% previsto dall'art. 15, comma 6 del Codice.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Direttore che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente e comunque non oltre il tetto massimo di €20.000,00. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali

- per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 9.

Art. 6

Suddivisione in lotti-adesione convenzioni Consip - gare catalogo INFN -AQ INFN – rinnovi contrattuali

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Disciplinare si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale”, “prestazionale” o “quantitativo” in conformità alle categorie o specializzazioni nei settori dei lavori, servizi e forniture.
2. Per i procedimenti di adesione a convenzioni Consip verrà corrisposto l'incentivo previsto esclusivamente per la fase di esecuzione (verifica di conformità/collaudato o certificazione di regolare esecuzione).
3. Per i procedimenti di adesione ad Accordo Quadro INFN (appalti specifici) sarà corrisposto l'incentivo previsto esclusivamente per la fase di esecuzione (verifica di conformità/collaudato o certificazione di regolare esecuzione).
4. Per gli Accordi Quadro INFN sarà corrisposto l'incentivo per le fasi di programmazione, verifica dei progetti ed affidamento.
5. Per gli Appalti di fornitura a catalogo dell'INFN si applica l'incentivo previsto per tutte le fasi del procedimento, e vista la distribuzione geografica dell'Istituto, per quanto riguarda la fase di esecuzione saranno nominati tanti Direttori dell'esecuzione quante sono le sedi INFN interessate.
6. Per i procedimenti di rinnovo verrà corrisposto l'incentivo previsto esclusivamente per la fase di esecuzione (verifica di conformità/collaudato o certificazione di regolare esecuzione).

Art. 7

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure del presente Disciplinare, comunque nel rispetto dei limiti massimi incentivabili previsti dall'art. 45 del Codice di cui al d. lgs 36/2023.

Art. 8

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), del presente Disciplinare è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, c. 1, del presente Disciplinare;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Direttore di cui all'art. 19.
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a

personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 9

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata:
 - a) 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia inferiore o pari ad €200.000;
 - b) per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore ad €200.000 fino ad €500.000; €4.000 + 1,5 % della parte oltre 200.000;
 - c) per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore ad €500.000 fino ad €3.000.000; €8.500 + 1 % della parte oltre 500.000;
 - d) per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore ad €3.000.000; €33.500 + 0,5 % della parte oltre 3.000.000.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Funzione affidata	Fase Programmazione	Fase Progettazione	Fase di verifica progettuale	Fase affidamento	Fase esecuzione	Tot. per funzione
Programmazione della spesa per investimenti	5%					5%
Responsabile Unico del Progetto	5%			10%	15%	30%
a) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto						25%
a1) Responsabile del Procedimento						25%
a2) addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento						25%
redazione del progetto		15%				15%
a) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali		10%				10%
b) redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica		40%				40%
c) redazione del progetto esecutivo		50%				50%
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		5%				5%
verifica del progetto ai fini della sua validazione			5%			5%
predisposizione dei documenti di gara				5%		5%
Direttore dei Lavori					25%	25%
a) ufficio di direzione dei lavori					25%	25%
a1) direttore operativo					25%	25%
a2) ispettore di cantiere					25%	25%
coordinamento					5%	5%

della sicurezza in fase di esecuzione						
collaudo tecnico amministrativo (regolare esecuzione ovvero collaudo statico)					5%	5%
	10%	20%	5%	15%	50%	100%

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente ridistribuite.

Art. 11

Disciplina delle modifiche/varianti e proroga dei contratti in corso di esecuzione

- Le modifiche conformi all'art. 120, comma 1, lett. b) e c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice. L'incentivo per tali modifiche sarà riconosciuto per la sola fase di esecuzione e calcolato sull'importo al lordo del ribasso d'asta.
- Nel caso in cui venga prevista l'opzione di proroga il corrispondente stanziamento di maggior risorse rispetto all'importo a base di gara viene effettuato in seguito all'avvenuta formalizzazione della proroga da parte dell'Istituto.

CAPO III

Incentivo per servizi forniture

Art. 12

Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima, indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata:
 - 2% per contratti il cui importo posto a base di gara sia inferiore o pari ad €200.000;
 - per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore ad €200.000 fino ad €500.000; €4.000 + 1,5 % della parte oltre 200.000;
 - per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore ad €500.000 fino ad €3.000.000; €8.500 + 0,8 % della parte oltre 500.000;
 - per contratti il cui importo posto a base di gara sia superiore ad €3.000.000; €28.500 + 0,3 % della parte oltre 3.000.000.

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione (DEC).

Art. 13

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere:

Funzione affidata	Fase Programmazione	Fase Progettazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Tot. per funzione
Programmazione della spesa per investimenti	5%				5%
Responsabile Unico del Progetto	5%		15%	15%	35%
a) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto					25%
a1) Responsabile del Procedimento					25%
a2) addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento					25%
redazione del progetto		10%			10%
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		5%			5%
verifica del progetto ai fini della sua validazione		5%			5%
predisposizione dei documenti di gara			5%		5%
Direttore dell'esecuzione				25%	25%
a) collaboratori del direttore dell'esecuzione					25%

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione				5%	5%
verifica di conformità				5%	5%
	10%	20%	20%	50%	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente ridistribuite.

Art. 14

Disciplina delle modifiche/varianti e proroga dei contratti in corso di esecuzione

1. Le modifiche conformi all'art. 120, comma 1, lett. b) e c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice. L'incentivo per tali modifiche sarà riconosciuto per la sola fase di esecuzione e calcolato sull'importo al lordo del ribasso d'asta.
2. Nel caso in cui venga prevista l'opzione di proroga del progetto il corrispondente stanziamento di maggior risorse rispetto all'importo a base di gara viene effettuato in seguito all'avvenuta formalizzazione della proroga da parte dell'Istituto.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 15

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote stabilite. Ai fini della attribuzione il Direttore, dietro presentazione di apposita relazione a cura del Responsabile Unico di Progetto, tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e la economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura, a condizione che le circostanze non siano imputabili a responsabilità dei soggetti coinvolti nel progetto.
3. L'incentivo è corrisposto a seguito di positiva valutazione da parte del Responsabile Unico del Progetto con atto debitamente motivato.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 16

Conclusioni di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche compresa quella finale;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato;
 - g) per i servizi e forniture con l'emissione del certificato di verifica di conformità o con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - h) per il collaudo tecnico-amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 17

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al Responsabile Unico di Progetto attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata a cura dell'Ufficio preposto sulla base delle informazioni contenute nella scheda riepilogativa relativa al progetto trasmessa dal Direttore, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte nell'ambito del progetto.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - alla scadenza dell'anno di riferimento per le fasi già svolte prima del mese di settembre;
 - nell'anno successivo a quello di riferimento per le fasi svolte dopo il mese di settembre.
3. Ai fini della liquidazione il Direttore predispose una scheda riepilogativa in ordine ai dipendenti assegnatari delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi.
4. La scheda è firmata dal Direttore e dal Responsabile Unico del Progetto.
5. L'Ufficio preposto, sulla base delle informazioni di cui ai commi precedenti, provvede alla determinazione dell'importo da erogare, calcolato applicando le percentuali indicate negli artt.10 e 13 e provvede a trasmettere il prospetto alla Direzione Risorse Umane.

Art. 19

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, imputabili a responsabilità della Direzione Lavori, del RUP o dei loro collaboratori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120 comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento e suoi collaboratori, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella seguente tabella.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi e forniture o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla

quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella seguente tabella:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione Incentivo
Tempi di esecuzione	Dal 10% al 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	40%
Costi di realizzazione	Dal 10% al 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

Art. 20

Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi la stazione appaltante provvede alla pubblicazione, del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati e in corso nell'anno, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato omettendo la denominazione dei destinatari, e l'indicazione della ripartizione adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati inseriti devono essere costantemente aggiornati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono oggetto di informativa alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 4 del CCNL.
3. Sulla base dei dati di cui al presente articolo viene effettuato un monitoraggio annuale.